



COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna
Servizio Trasformazione del Territorio
Servizio Opere Pubbliche
Servizio Attività Produttive
Servizio Polizia Municipale

Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26 gennaio 2006

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE DA PARTE DI
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE*

SOMMARIO

1. Finalità	2
2. Definizioni	2
3. Localizzazione	3
4. Caratteristiche superficiali e dimensionali.....	4
5. Obblighi e divieti	4
6. Manutenzione	5
7. Lavori nel sito o nel sottosuolo	5
8. Qualità architettonica delle strutture	6
9. Sicurezza stradale	7
10. Sanzioni.....	8
11. Fideiussione per l'occupazione di suolo pubblico con strutture coperte.....	8
12. Danni arrecati	8

1. FINALITÀ

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare su aree pubbliche o private ad uso pubblico manufatti precari e strutture coperte, inerenti l'arredo urbano, al fine affrontare il complesso tema dell'occupazione di suolo pubblico in coerenza con l'assetto storico della città.

Il regolamento intende fornire indirizzi progettuali che devono servire come guida per la formulazione delle singole proposte permettendo una progettazione che "entro le regole" possa al meglio contestualizzare le scelte sulle specificità dei singoli siti.

Una condizione necessaria che verrà esaminata da un nucleo di valutazione sarà la salvaguardia del contesto onde evitare un impatto urbanistico e architettonico non compatibile con l'intorno.

Di fondamentale importanza sarà quindi la qualità della struttura che dovrà armonizzarsi con l'architettura della città e con il luogo dell'installazione.

Gli obiettivi del regolamento sono:

- consolidare la presenza in centro storico di pubblici esercizi;
- migliorare il servizio offerto ai cittadini e ai turisti rendendo più vivace il centro storico con una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza;
- assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Nell'ottica di un miglioramento del servizio e di una rinnovata vitalità del centro storico si intende inoltre incentivare il prolungamento dell'apertura dei pubblici esercizi nelle ore serali e nei giorni festivi e prefestivi. A tal fine nuove e diverse occupazioni del suolo pubblico potranno essere concesse in relazione a detti obiettivi. Si evidenzia però che il suolo pubblico potrà essere occupato solo per esercitare funzioni di rilevante interesse generale qual è il ristoro e qualora il ristoro non dovesse essere esercitato in determinati periodi, il suolo pubblico e le strutture su di esso installate dovranno essere mantenuti in condizioni di decoro e pulizia per evitare che assumano le caratteristiche proprie di un deposito.

Si precisa che questo regolamento si applica nel caso di realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto, ivi comprese pedane ed arredi, in centro storico come individuato nel vigente PRG come zona A1 e su tutto il territorio comunale per quanto riguarda le strutture coperte (dehors).

2. DEFINIZIONI

2.1 MANUFATTI PRECARI

I manufatti con carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo, sono da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie e possono essere di diverse tipologie:

- TAVOLI E SEDIE
L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.
- PEDANE, PAVIMENTAZIONI
Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente sul suolo.
Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).
Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini).
Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture mobili.
- FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE
Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare lo spazio autorizzato per l'occupazione di suolo pubblico.
- OMBRELLONI
Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.
- TENDE A SBRACCIO
Uno o più teli retraibili in tessuto, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

2.2 STRUTTURE COPERTE (DEHORS)

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Sono destinati ad un uso limitato nel tempo ed in generale a migliorare l'offerta delle attività commerciali. Sono collegati quindi ad una attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili.

- COPERTURE A CAPANNO
Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.
- COPERTURE A DOPPIA FALDA - A DOPPIA CAPPOTTINA - A PADIGLIONE
Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.
 - La struttura a **doppia falda** si presenta con due soluzioni:
 1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
 2. con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.
 - La struttura a **doppia cappottina** si presenta con due soluzioni:
 1. con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;

2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).
- La struttura **a padiglione** si presenta, di massima, con due soluzioni:
 1. a piccoli moduli ripetuti, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
 2. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.
 - **STRUTTURE TEMPORANEE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE**
Strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti in concomitanza con i mesi più freddi da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

3. LOCALIZZAZIONE

I manufatti precari e le strutture coperte potranno essere installati in aree pubbliche o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati (centro storico o urbano) o in territorio aperto, a servizio di un pubblico esercizio.

Sono escluse, di norma e quindi da valutarsi a seconda dei casi, **le zone pubbliche** (quali aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto) **quando vi è una sottrazione di spazi pubblici significativi alla fruizione collettiva.**

Le opere non devono recare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Le strutture non devono interferire (per il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione) con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione.

Nelle zone di pregio dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti precari e delle strutture coperte, i quali non devono comportare la compromissione per l'identificazione dell'ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto.

4. CARATTERISTICHE SUPERFICIALI E DIMENSIONALI

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, quando comporta la modifica della superficie di somministrazione, dovrà rispettare i regolamenti igienico sanitari e si rimanda quindi agli enti competenti.

5. OBBLIGHI E DIVIETI

- Le strutture coperte devono rispettare i requisiti igienico-sanitari.
- L'occupazione è di norma da prevedersi, preferibilmente, entro le proiezioni del fronte dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posta la struttura.

- L'occupazione deve essere eseguita all'interno della superficie concessa (quindi tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione).
- E' obbligo del richiedente, quando ritenuto necessario dal Settore Lavori Pubblici, eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.
- E' obbligo l'utilizzo di materiali o manufatti autoportanti, facilmente amovibili, smontabili (massimo entro 24 ore) e appoggiati semplicemente al suolo.
- Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
- E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.
- E' obbligo ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.
- E' vietata la copertura (o comunque l'interferenza) di chiusini, botole, griglie di aerazione.
- In centro storico è vietato utilizzare tende, ombrelloni, pannelli recanti forme di pubblicità, salvo il nome o il logo dell'esercizio.
- E' fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti precari e le strutture coperte sempre in **perfetta efficienza tecnico-estetica**, pena la revoca dell'autorizzazione.
- Lo spazio pubblico dato in concessione **deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.**
- Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; detti spazi non devono comunque essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco ed approvate dal competente Servizio Comunale.

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico venga estesa anche nei mesi invernali è obbligatorio attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. *Obbligo di prevedere soluzioni di riscaldamento.*
2. *Divieto di installare pannelli o qualsiasi altra struttura non autorizzata.*
3. *Divieto di utilizzare l'area concessa come deposito invernale.*

6. MANUTENZIONE

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico - sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" e dei manufatti precari devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

7. LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;

b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere a carico della proprietà delle stesse.

8. QUALITÀ ARCHITETTONICA DELLE STRUTTURE

Il primo riferimento per la progettazione è la compatibilità estetico-ambientale.

Il progetto dovrà tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche di un eventuale coordinamento con interventi simili contigui.

Le scelte dovranno ricadere su modelli e materiali appropriati al luogo avendo attenzione alla scelta dei colori.

Il progetto dovrà essere improntato sulla massima leggerezza e trasparenza (forme geometriche primarie e utilizzo di ferro, vetro, legno, ...)

I vetri utilizzati dovranno essere del tipo antinfortunistico o di sicurezza.

I dehors dovranno avere una struttura leggera, un'altezza interna conforme alle prescrizioni del regolamento di igiene e comunque nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e gli elementi orizzontali a sostegno della copertura dovranno avere una sporgenza inferiore a m. 0,50.

Gli ombrelloni dovranno essere scelti fra quelli con strutture di alta qualità e preferibilmente con copertura in tessuto.

E' vietato l'utilizzo di teli fissi o mobili di plastica.

Sono da privilegiare arredi con colori e toni in armonia con il contesto, in legno o in metallo con strutture leggere, forme e materiali tradizionali o contemporanei (con esclusione delle strutture in materiale plastico se non per un elevato design di qualità).

- **La struttura portante**, semplicemente appoggiata al suolo, e/o ancorata alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. Dovrà essere posta in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.
- **La copertura** dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, vetro di sicurezza, pannelli in legno, ...
Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso ove necessario.
- **Le tamponature** dovranno essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
Le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (vetro di sicurezza) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità di utilizzare, per una altezza massima di cm 100, materiali opachi.

L'uso di materiali o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno. La quota di imposta del piano di calpestio non potrà superare la quota di +15 cm dalla quota stradale, altrimenti dovrà essere prevista una soluzione che rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza.

Le porte individuate come vie di esodo dovranno essere dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

I sistemi di adduzione e distribuzione degli impianti tecnologici realizzati dovranno essere il più possibile inglobati e mascherati tramite idonei accorgimenti ed i corpi tecnici andranno posizionati all'interno del locale.






I corpi illuminanti dovranno essere schermati e protetti onde evitare infortuni causati da contatti accidentali.

Inoltre i corpi illuminanti dovranno essere orientati e posizionati in modo tale da evitare fastidi alla normale fruizione dei luoghi comuni adiacenti.

La temperatura del colore dovrà variare da un minimo di 1700 K ad un massimo di 6000 K.

L'indice di resa del colore: RA>78

La successiva tabella riassume alcune caratteristiche tecniche delle più comuni lampade utilizzate per l'illuminazione.

<i>Temperatura di colore prossimale T_{CP}</i>				<i>Colore apparente</i>			
< 3300 K				Luce calda			
da 3300 K a 5300 K				Luce intermedia (neutra)			
> 5300 K				Luce fredda			
TIPO DI LAMPADA	POTENZA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA DI COLORE (K)	INDICE DI RESA DEL COLORE Ra	VITA MEDIA (h)	NOTE CARATTERISTICHE
 Incandescente	60+200	730+3150	12+15	2700	100	1000	Accensione istantanea, costo modesto, non occorre alimentatore.
 Alogena	750+2000	16500+44000	22	2900+3000	100	2000	Luce bianca, efficienza luminosa superiore alle lampade ad incandescenza, non occorre alimentatore.
 Fluorescente Lineare	15+58	1000+5400	66+90	1700+6500	65+95	9000	Ampia scelta di tonalità di luce, occorre alimentatore.
 Fluorescente Compatta	13+25	600+1200	46+48	3000	80	8000	Ampia scelta di luce, occorre alimentatore.
 Miscelate	100+500	1100+13000	11+26	3500	50+80	3000+4000	Efficienza luminosa non elevata, non occorre alimentatore.

9. SICUREZZA STRADALE

- L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastrini se trattasi di spazio porticato. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale non inferiore a mt. 2.00, misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il

piano verticale d'ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
- In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
- In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

10. SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, per le violazioni agli articoli 5 e 7 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00 per le restanti violazioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle schede applicative allegate al regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.

Qualora gli interessati non ottemperino nei modi e nei tempi stabiliti alle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale per regolarizzare le strutture, gli arredi e l'occupazione, l'autorizzazione può essere revocata.

11. FIDEIUSSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON STRUTTURE COPERTE

Prima del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per strutture coperte dovrà essere prodotto atto d'obbligo da parte del richiedente per l'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compresa la rimozione del manufatto.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata, solo per le strutture coperte, idonea fidejussione bancaria per un importo che sarà valutato di caso in caso dal nucleo di valutazione a seconda del contesto ed ubicazione e comunque non inferiore ad euro 2.500,00 e dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico, rinnovabile tacitamente, salvo disdetta scritta del Comune.

12. DANNI ARRECATI

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti deve essere risarcito dagli esercenti.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Settore Lavori Pubblici del Comune.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.



COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna
Servizio Trasformazione del Territorio
Servizio Opere Pubbliche
Servizio Attività Produttive
Servizio Polizia Municipale

SCHEDE APPLICATIVE
ALLEGATE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI AREE
PUBBLICHE DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE

SOMMARIO

1. TAVOLI E SEDIE	10
2. PEDANE, PAVIMENTAZIONI	11
3. FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE	12
4. OMBRELLONI	14
5. TENDE A SBRACCIO	15
6. COPERTURE A CAPANNO	17
7. COPERTURE A DOPPIA FALDA – A DOPPIA CAPPOTTINA – A PADIGLIONE	18
8. STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE	19
9. IMPIANTI TECNOLOGICI	21

1. TAVOLI E SEDIE

1.1. DEFINIZIONE - FINALITA'

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

1.2. OCCUPAZIONE

Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio autorizzato per l'occupazione.

L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastrini se trattasi di spazio porticato. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale (con abbattimento delle barriere architettoniche) non inferiore a m 2.00.

Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni allo spazio porticato, al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna, sono vietate le occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e che interessano l'intera sezione del marciapiede o dello slargo; in presenza di occupazione con estensioni superiori ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno m. 1.50 in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

1.3. FORMA, MATERIALI E COLORI

Sono da privilegiare arredi con colori e toni in armonia con il contesto, in legno o in metallo con strutture leggere, forme e materiali tradizionali o contemporanei (con esclusione delle strutture in materiale plastico se non per un elevato design di qualità).

1.4. BANCONE ESTERNO E SGABELLI

Per analogia di funzione rientrano in questa tipologia e ne seguono le prescrizioni anche i banchi esterni e gli sgabelli.

2. PEDANE, PAVIMENTAZIONI

2.1. DEFINIZIONE

Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente su suolo.

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

2.2. DIVIETI

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni. Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione. E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

2.3. OCCUPAZIONE

Pedane e pavimentazioni non devono eccedere dalle dimensioni dello spazio autorizzato.

2.4. INDICAZIONI PARTICOLARI

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

2.5. SICUREZZA

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 altrimenti dovrà essere prevista una soluzione che rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza, salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

2.6. FORMA, MATERIALI E COLORI

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive. Per la predisposizione delle stesse si raccomanda l'uso di parquet e nell'eventualità di rivestimenti della pedana i colori devono essere contestualizzati con quelli dei materiali dell'intorno.

3. FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

3.1. DEFINIZIONE

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare lo spazio autorizzato per l'occupazione di suolo pubblico.

3.2. FINALITA'

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

3.3. TIPOLOGIE PREVISTE

Manufatti adottabili:

fioriere

recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il titolare dell'autorizzazione usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

3.4. OCCUPAZIONE

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- i manufatti non devono debordare dall'area autorizzata;
- per l'occupazione avente sporgenza fino a m 1,50 può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;
- per evitare situazioni di abbandono e di degrado il titolare dell'autorizzazione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area;
- le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico;
- le recinzioni, se costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta.

3.5. DIMENSIONI

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare m 1,50.

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare m 1,20.

Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare m 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.

I paraventi possono avere altezza massima di m 1,60 e dovranno essere totalmente trasparenti.

Sono ammessi rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico a patto che non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di m 1,10.

3.6. PUBBLICITA'

Le fioriere in centro storico non possono avere scritte pubblicitarie.

I paraventi e gli altri tipi di recinzione possono riportare il nome o il logo dell'esercizio.

3.7. MANUTENZIONE

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

3.8. INDICAZIONI PARTICOLARI

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione comunale procederà a norma di legge.

3.9. FORMA, MATERIALI E COLORI

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

3.10. SICUREZZA

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere di sicurezza.

4. OMBRELLONI

4.1. DEFINIZIONE

Struttura portante con copertura preferibilmente in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata, rettangolare o circolare.

4.2. OCCUPAZIONE

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

4.3. PUBBLICITA'

Non sono ammesse scritte pubblicitarie salvo il nome o il logo dell'esercizio.

4.4. SICUREZZA

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m 2,20 dal suolo.

4.5. INDICAZIONI PARTICOLARI

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

4.6. FORMA, MATERIALI E COLORI

Si consiglia una tipologia di ottima qualità ed elevato design. Nel centro storico si privilegiano colori tradizionali quali la gamma dei colori terrosi (dall'avorio al ruggine).

5. TENDE A SBRACCIO

5.1. DEFINIZIONE

Uno o più teli retraibili in tessuto, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

5.2. FINALITA'

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

5.3. DIVIETI

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

5.4. OCCUPAZIONE

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio dell'autorizzato, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a m 2,50 vi deve essere una distanza minima di m 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonatura dei marciapiedi.

Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a m 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiedi non dovrà essere inferiore a m 1,20.

Per la sistemazione dei tavoli e delle sedie valgono inoltre le prescrizioni di cui al punto 1.2.

5.5. MODALITA' DI POSA

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

Nelle nuove costruzioni:

le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

Nelle costruzioni esistenti:

- ovunque sia possibile le tende, sia aperte che chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina;
- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm 15);
- tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione. Nelle aree e negli edifici vincolati queste potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

5.6. DIMENSIONI

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di m 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di m 2,00. Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) m 3,50.

5.7. TEMPORANEITA'

Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.

5.8. FORMA, MATERIALI E COLORI

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto.

Nel centro storico si privilegiano colori tradizionali quali la gamma dei colori terrosi (dall'avorio al ruggine). Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione comunale.

6. COPERTURE A CAPANNO

6.1. DEFINIZIONE

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

6.2. DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

6.3. OCCUPAZIONE

L'occupazione deve realizzarsi rasente al muro e normalmente in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo null osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile; se realizzata su marciapiedi, deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a m 2,00.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

6.4. DIMENSIONI

Altezza misurata alla linea di gronda: max m 2,50 - minimo m 2,20.
Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. m 2,00.

6.5. INDICAZIONI PARTICOLARI

Le coperture a capanno non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, le eventuali recinzioni dovranno essere trasparenti.

6.6. SICUREZZA

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono autoportanti e non devono prevedere l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

6.7. FORMA, MATERIALI E COLORI

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati;
- copertura: tela, tessuto, ...;
- colori: nel centro storico si limiterà alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, la gamma dei colori terrosi. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale;
- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la

geometria degli involucri e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

7. COPERTURE A DOPPIA FALDA – A DOPPIA CAPPOTTINA – A PADIGLIONE

7.1. DEFINIZIONE

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

- La struttura **a doppia falda** si presenta con due soluzioni:
 1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
 2. con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.
- La struttura **a doppia cappottina** si presenta con due soluzioni:
 1. con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
 2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).
- La struttura **a padiglione** si presenta, di massima, con due soluzioni:
 1. a piccoli moduli ripetuti, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
 2. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

7.2. DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

7.3. OCCUPAZIONE

Trattandosi di strutture autonome, di norma l'occupazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale qualora consentito, in viali alberati nei parchi e nei giardini; solo in casi particolari, da concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale, possono collocarsi rasente ai muri; non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per occupazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno m 1,00 dal tronco degli stessi.

Per occupazioni nei parchi e su giardini la struttura deve essere posta ad una distanza minima di m 5,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, distanze, modalità di posa, materiali e colore, valgono le disposizioni che precedono per le coperture a capanno.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

8. STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE

8.1. DEFINIZIONE

Strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti in concomitanza con i mesi più freddi da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

8.2. DIVIETI

E' vietata ogni infissione al suolo.

8.3. OCCUPAZIONE

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi.

Possono collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale (con l'abbattimento delle barriere architettoniche) e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.

Nel caso di presenza di marciapiede o percorso pedonale di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a condizione che venga comunque garantita una striscia libera di almeno 2 metri di larghezza a partire dal filo esterno del marciapiede.

Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e/o a traffico limitato e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

8.4. FORMA, MATERIALI E COLORI

La struttura deve risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento, bronzo); in casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla

particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione comunale. Per le coperture, nell'ambito del centro storico, sono da privilegiare materiali quali il rame e il vetro; per quanto riguarda il colore sono consigliati, la gamma dei colori terrosi o l'antracite; nelle restanti zone della città materiali e colori, vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza e all'ambiente circostante.

8.5. REQUISITI IGIENICO SANITARI

- Contiguità con il pubblico esercizio:
considerato che il dehors con possibilità di chiusura è allestito in previsione di un utilizzo anche nel periodo invernale, si ritiene di norma preferibile la sua collocazione in contiguità con l'esercizio di appartenenza, ciò nonostante nei casi in cui questo non sia possibile per la presenza di marciapiedi non traslabili o di spazi porticati, sono ammesse strutture non strettamente contigue seppure fronteggianti l'esercizio di appartenenza a condizione che il collegamento tra esercizio e dehors sia protetto almeno con copertura.
- Conformazione e materiali dei dehors:
poiché il dehors surroga di fatto la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile. Non si ritengono ammissibili pavimenti o pareti che presentino discontinuità, né pavimenti rivestiti di moquette o altro materiale che faciliti l'assorbimento della sporcizia, della polvere o dei liquidi.
- Per quanto riguarda i requisiti di areazione ed illuminazione dei locali esistenti ed autorizzati ai quali viene addossato il dehors, si devono comunque assicurare quelli minimi previsti dal vigente Regolamento d'Igiene comunale.

9. IMPIANTI TECNOLOGICI

9.1. ILLUMINAZIONE

Eventuali corpi illuminanti ad integrazione delle strutture definite nei punti che precedono (ombrelloni, coperture a capanno, padiglioni, ecc) dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non disturbi la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica.

La posa dell'impianto elettrico è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno alla circolazione stradale.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà essere a regola d'arte.

9.2. RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiator di calore, alimentati da bombole portatili di combustibile gassoso in spazi aperti e ben aerati.

Gli irradiator di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati secondo le indicazioni fornite dal costruttore e in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Altri sistemi di riscaldamento e/o di climatizzazione dovranno essere oggetto di specifico progetto ed il loro inserimento sarà valutato dal nucleo di valutazione.